



REGIONE VENETO

Provincia di Padova



## COMUNE DI PIOVE DI SACCO

# Piano delle Acque

## Programmazione degli interventi

### REALIZZAZIONE



Via Sorio 33/a, 35141 PADOVA  
TEL 049-8755005 - FAX 049-8755009  
Web page: www.matteotti.com

IL PROGETTISTA  
Ing. Giovanni B. Matteotti

IL GRUPPO DI PROGETTO  
Ing. Luca Petracin  
Arch. Giuseppe Matteotti  
Ing. Luigi Billoro  
Geom. Elisa Zatti



### CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Palazzo Jappelli, Piazza Matteotti 4  
35028 PIOVE DI SACCO (PD)  
TEL.049-9709111  
www.comune.piovedisacco.pd.it

NOME ELABORATO

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

SCALA

N. TAV.

1.4

REV.	DATA	MOTIVO	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
02	Novembre 2014	Aggiornamento (art. 10)			
01	Febbraio 2014	Aggiornamento			
00	Luglio 2012	EMISSIONE	L.P.	G.M.	G.M.

## REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

---

### Sommario

1. Premesse .....	2
2. Competenze.....	2
3. Tipologia delle vie d'acqua di pioggia.....	2
4. Manutenzione .....	3
5. Conduzione .....	4
6. Divieti.....	4
7. Vigilanza e ispezione.....	5
8. Manutenzione ordinaria.....	5
9. Manutenzione straordinaria.....	6
10. Disciplina amministrativa di intervento .....	6
11. Gestione dell'accesso ai fondi privati.....	8
12. Collegamenti idraulici .....	8
13. Vie d'acqua private insufficienti .....	8
14. Utilizzo irriguo delle vie d'acqua private .....	9
15. Prevenzione da Rischio Idraulico.....	10
16. Violazioni e ammende .....	10

## 1. Premesse

Il presente Regolamento ha per oggetto la conduzione e la tenuta delle vie d'acqua di pioggia per la messa in sicurezza del territorio comunale.

Ha come riferimento il regolamento tipo di polizia idraulica di cui all'Allegato D alla DGRV 3357/2009, e la normativa nazionale in materia, ovvero il R.D. n. 368/1904 Titolo IV (artt. 132 e ss.) come modificato dalla L. 689/1981, dal D.Lgvo. 507/199 e dalla L.R. 34/1994 (artt. 44-46).

Attua inoltre la fase regolamentare come indicato nella Linea Guida per la Pianificazione Comunale, Tema: *sicurezza idraulica del territorio comunale*, allegata al Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Padova pubblicato sul BUR del Veneto in data 11/11/2011.

## 2. Competenze

Il presente regolamento ha competenza sulla rete minore di bonifica, ovvero sulle vie d'acqua private (non di competenza del Consorzio di Bonifica) comprese quelle a servizio di strade pubbliche.

Ai sensi della DGRV 3357/2009, all. D. "Regolamento Tipo di Polizia Idraulica", e con riferimento al punto 22. delle Linee Guida del PCTP citate, l'ente tutore con funzioni di polizia idraulica e controllo sulle opere private di bonifica, drenaggio e irrigazione è il **Comune di Piove di Sacco**.

I due Consorzi di Bonifica con competenza sul territorio del Comune di Piove di Sacco, con cui l'ente tutore si coordinerà, sono inoltre:

<b>Consorzio di Bonifica Bacchiglione</b> Via Vescovado 11 35141 Padova <b>Superficie comunale di competenza: 93%</b>	<b>Consorzio di Bonifica Acque Risorgive</b> Via Rovereto n. 12 30174 Venezia (VE) <b>Superficie comunale di competenza: 7%</b>
--	--

## 3. Tipologia delle vie d'acqua di pioggia

Ai fini del presente regolamento, e con riferimento al citato Regolamento Tipo di Polizia Idraulica, le vie d'acqua di pioggia su cui vigila l'Amministrazione Comunale sono:

- fossi e scoline, posti a servizio di una sola proprietà, che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- fossi comuni, posti a servizio di due o più proprietà;
- capifosso, posti a servizio di più di due proprietà o con bacino scolante non inferiore a 15 ha o che comunque assolvono a funzioni di particolare importanza indipendentemente dall'estensione del bacino;
- manufatti, siano essi tubazioni, opere di presa, opere di regolazione;

#### 4. Manutenzione

La manutenzione delle vie d'acqua di pioggia private è a cura e carico dei proprietari stessi.

In particolare le opere di manutenzione da eseguire per mantenere in corretto esercizio la rete minore di bonifica si classificano in:

- lavori di manutenzione ordinaria (espurgo, ritocchi di sponda, rasatura, gestione delle specie arboree ed eventuale abbattimento o eliminazione di piante che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, piccole riparazioni)
- lavori di manutenzione straordinaria (ampliamento della sezione, sistemazione della livelletta di fondo, ridimensionamento dei manufatti)

La vigilanza sulla corretta manutenzione dei canali e dei manufatti viene effettuata dal personale del Comune di Piove di Sacco. Lo stesso provvede a fornire gli indirizzi di dettaglio ai proprietari per effettuare l'ispezione delle vie d'acqua a corrette scadenze e per eseguire la corretta manutenzione.

A titolo di semplice indirizzo le scadenze di ispezione e le attività tipiche di manutenzione per le varie categorie di opere sono così definite (si veda il punto 8. *Manutenzione ordinaria* per maggiori dettagli):

	<b><i>Interventi tipici di manutenzione da eseguire a cura di frontisti e proprietari</i></b>	<b><i>frequenza ispezioni</i></b>
<b><i>fossi privati:</i></b>	<i>espurgo, risezionamento, rasatura e sfalcio ad intervalli regolari</i>	2 volte l'anno, prima dei periodi piovosi (febbraio e agosto)
<b><i>fossi comuni:</i></b>	<i>espurgo, risezionamento, allargamento della sezione, rasatura e sfalcio ad intervalli regolari</i>	2 volte l'anno, prima dei periodi piovosi (febbraio e agosto)
<b><i>capifosso:</i></b>	<i>espurgo, risezionamento, ripristino arginale, rasatura e sfalcio almeno bimestralmente</i>	2 volte l'anno, prima dei periodi piovosi (febbraio e agosto)
<b><i>paratoie e chiaviche private:</i></b>	<i>Eliminazione di ostruzioni e sedimenti, oliatura/ingrassaggio</i>	1 volta l'anno, alla fine dell'inverno
<b><i>tombinamenti:</i></b>	<i>espurgo</i>	2 volte l'anno, prima dei periodi piovosi (febbraio e agosto)

Nel corso delle ispezioni da parte dell'ente tutore potranno essere individuati interventi di manutenzione straordinaria, che restano a carico dei frontisti e dei proprietari interessati.

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di propria competenza, l'ente tutore vi provvede in via sostitutiva ed in nome e per conto dei proprietari stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico. Il provvedimento di

approvazione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli stessi.

## **5. Conduzione**

Per conduzione delle vie d'acqua di pioggia s'intende l'insieme delle operazioni minimali necessarie all'esecuzione degli interventi sulla rete di fossi privati in situazione di piena o in tempo di secco.

In particolare i privati competenti su ciascuna componente della rete minore di bonifica (ovvero i frontisti proprietari o l'affittuario o il comodatario o comunque il detentore di fatto) sono obbligati solidalmente a:

- aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
- comunicare all'ente tutore se aumenta o diminuisce la capacità di smaltimento di una via d'acqua, mediamente nell'arco dell'anno;
- eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi;
- le arature e in genere le pratiche agricole eseguite su fondi confinanti divisi da un fossato devono essere eseguite mantenendo una distanza minima (almeno 100 cm) dal ciglio in modo da evitare la riduzione locale della sezione del fossato ovvero la rovina dello stesso. In caso di danneggiamento del fosso a causa delle pratiche agricole il danno deve essere immediatamente ripristinato a cura e spese del soggetto proprietario del fondo o da parte dell'esecutore dell'aratura.

## **6. Divieti**

Sulle vie d'acqua private sono espressamente vietati:

- La realizzazione di opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque, o che comportino la riduzione dell'invaso disponibile per l'acqua di pioggia;
- Il deposito o l'ingombro della via d'acqua in modo stabile con materiali di qualsiasi tipo;
- Lo scarico di acque diverse da quelle piovane se non regolarmente autorizzate dall'ente tutore;
- l'esecuzione di nuove opere di scarico di reti fognarie acque nere e/o piovane senza la preventiva autorizzazione dell'Ente tutore e degli Enti gestori degli Scoli consorziali e/o dagli Enti proprietari delle strade con i fossi di

pertinenza;

- L'impiego di prodotti chimici diserbanti nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive per una fascia di 1,00-2,00 metri di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto indicate al punto 10 del presente regolamento.

## **7. Vigilanza e ispezione**

Al fine di accertare fatti nuovi, insorgere di anomalie, e comunque di tenere sotto controllo lo stato della rete minore di bonifica l'ente tutore disporrà e attuerà un proprio piano d'ispezione adeguato all'importanza degli elementi e manufatti idraulici della rete di drenaggio.

Come principio generale le ispezioni avverranno su condizione, ovvero per l'accertamento di anomalie o difficoltà segnalate o riscontrate in rete, ma il Comune potrà stabilire, almeno per componenti critiche o fondamentali della rete di bonifica privata, un vero e proprio piano con scadenze temporali prestabilite.

A titolo indicativo la catalogazione degli elementi idraulici oggetto di controllo è la seguente:

<i>elemento idraulico</i>
sbocchi di fossi di livello inferiore in capifosso
paratoie di regolazione su tali sbocchi
confluenza di capifosso
sbocco di capifosso in canale consortile
tombini su capifosso
paratoie e chiaviche su capifosso

L'esito delle ispezioni sarà posto per iscritto dal personale incaricato dell'ente tutore; al termine di ogni ispezione sarà indicato l'intervento di manutenzione da eseguire e sarà espresso un giudizio sullo stato delle opere.

## **8. Manutenzione ordinaria**

La manutenzione ordinaria è eseguita da parte dei privati, dei frontisti proprietari o affittuari o comodatari o comunque detentori di fatto, per i tratti e gli elementi della rete minore di bonifica di loro competenza. La manutenzione ordinaria è soggetta all'attività di vigilanza del personale tecnico comunale, al fine di verificare la corretta applicazione di tutte le indicazioni e modalità dettate dalla buona pratica di manutenzione.

I soggetti obbligati alla manutenzione sono tenuti a:

- a) estirpare e tagliare le erbe su sponde e ciglio di fossi nel lato del fondo privato, o sull'intero sedime del fossato se completamente in proprietà, almeno due volte all'anno (indicativamente in maggio e in settembre);
- b) tenere pulite le luci dei ponti e i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà almeno una volta l'anno;
- c) rimuovere al bisogno e prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
- d) recidere i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
- e) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.
- f) eliminare opere di scarico non autorizzate e non rispondenti ai vigenti Regolamenti, (le condotte di scarico devono essere a raso delle scarpate dei fossi e protette da "fazzoletto" in cls dim. cm 100x200) ;

## **9. Manutenzione straordinaria**

Si intendono per opere di manutenzione straordinaria sulla rete minore di bonifica i seguenti lavori:

- a) Interventi che richiedono mezzi e apprestamenti di importanza particolare (scavi – non per risezionamento - di volume superiore ai 5 mc , ponteggi, gru, fuori servizio impiantistici, ecc.);
- b) Interventi che comportano la sostituzione integrale di opere idrauliche quando non sia possibile o conveniente la riparazione;

Questi interventi da eseguirsi da parte dei privati competenti come più sopra definiti possono essere prescritti dall'ente tutore, che ne curerà anche la vigilanza.

Dato il livello di importanza degli interventi, le modalità esecutive, l'organizzazione e la tempistica dell'esecuzione dovranno essere preventivamente concordate con l'ente tutore, con espressa autorizzazione.

## **10. Disciplina amministrativa di intervento**

Per l'esecuzione di opere che comportino la modifica dello stato attuale delle vie d'acqua private definite al punto 3 deve essere rispettato il vigente Regolamento Edilizio il quale prescrive che in zona agricola sono vietate l'interramento, la tombinatura o la riduzione dei fossi fatta eccezione alla creazione di accessi carrai. Per la creazione di nuovi accessi carrai, per l'esecuzione delle opere di modifica, chiusura o tombamento di fossi esistenti in centri abitati o la realizzazione di nuove affossature è necessario l'ottenimento del parere preventivo da parte dell'ente tutore e dal Comune oltre al rilascio da parte del Comune dell'idoneo titolo abilitativo previsto per la realizzazione

dell'intervento (SCIA).

Le vie d'acqua sono in via generale tutelate dalle seguenti distanze minime:

- per lo scavo di fossi privati si deve osservare una distanza dal confine almeno uguale alla maggiore tra la profondità del fosso e la larghezza sommitale; tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti. (cfr. Art.9 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale)
- per la piantumazione di essenze andranno rispettate le distanze minime:
  - a) con albero d'alto fusto: 100 cm dal ciglio superiore del fossato (e interasse degli alberi non inferiore a 300 cm);
  - b) con siepi o albero non di alto fusto 100 cm dal ciglio superiore del fossato (senza nessun limite all'interasse);
  - c) l'aratura e la semina dovranno arrestarsi ad almeno 100 cm dal ciglio superiore dei fossati, per evitare cedimenti e crolli delle sponde, che andranno comunque immediatamente ripristinate in caso di danneggiamento;
- per la costruzione di nuove recinzioni (o sostituzione di recinzioni esistenti) dovrà essere rispettata l'altezza massima di cm 150 e la distanza minima di cm 100 dal ciglio superiore (in proprietà) dei fossi di guardia stradali, capifosso o fossi interpoderali salvo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio per le recinzioni poste su fronte strada nel territorio agricolo;
- per i fossi pubblici ed i capifosso privati andrà mantenuta una fascia di rispetto non soggetta a coltura, piantumazione, recinzioni o altre costruzioni di almeno 100 cm da ciglio superiore del fosso;
- In caso di intervento eseguito in qualsiasi periodo dell'anno dall'Amministrazione Comunale in via sostitutiva al proprietario frontista per la mancata esecuzione di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria di fossi o capifosso privati che creino situazioni di pericolo od ostruzioni al regolare funzionamento idraulico, l'accesso con i mezzi meccanici è consentito previa messa in mora con preavviso di 24 ore senza necessità di ulteriore avviso e potrà occupare una fascia della larghezza di cm 400 dal ciglio superiore del fosso senza costituire titolo alcuno per il proprietario ad ottenere alcun rimborso per i danni arrecati alle colture in atto e/o rimozione di alberature, ceppaie o manufatti non autorizzati.
- ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i, per lo scavo di nuovi fossi in adiacenza ad una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza tra il confine stradale e il ciglio superiore del fosso lato strada non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso stesso, con un minimo di cm 300.



## **11. Gestione dell'accesso ai fondi privati**

L'accesso ai fondi privati dovrà essere garantito al personale dell'ente tutore ed al personale tecnico comunale per le finalità di controllo e manutenzione; non potrà in particolare essere impedito l'accesso alla proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.

Il personale dell'ente tutore dovrà aver diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature: per questo motivo i proprietari/affittuari/usufruttuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda meno agevole il libero transito e devono mantenere sempre falciate le erbe nascenti su dette zone di transito.

## **12. Collegamenti idraulici**

Per garantire il corretto mantenimento dell'esercizio della rete minore di bonifica, gli interventi di collegamento e/o scarico di fossi privati con altre vie d'acqua private o di enti pubblici dovranno essere eseguiti con particolare attenzione.

In via generale, tutti i nuovi collegamenti idraulici andranno dotati di opportuna difesa - in scogliera, con palificate in legno o altri apprestamenti - per evitare lo smottamento delle sponde o la compromissione del fondo, e la conseguente introduzione di terra nella via d'acqua.

In caso di collegamenti alla rete consortile, i proprietari interessati dovranno preventivamente ottenere formale concessione, ed ottemperare ai relativi indirizzi e prescrizioni per la costruzione e la manutenzione, che saranno a cura e spesa dei concessionari medesimi.

## **13. Vie d'acqua private insufficienti**

Il personale tecnico del Comune può verificare l'insufficienza idraulica dei fossati privati, sulla base di valutazioni oggettive, a seguito di eventi meteorici che abbiano evidenziato l'insufficiente capacità di parte della rete, su segnalazione dei residenti interessati.

Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti punti 4, 5, 6 o 8, l'ente tutore con ordinanza motivata obbligherà l'inadempiente ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

Se l'insufficienza è dovuta a modificazioni urbanistiche, agronomiche od edilizie che hanno ricadute da monte sul tratto insufficiente, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà ai diretti beneficiari dell'intervento, ovvero al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana.

In caso di mancata mitigazione a vantaggio del proprietario del fondo inferiore, aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

Se il tratto di via d'acqua insufficiente è privato, ma in gestione ad enti pubblici (come fossi a servizio di strade comunali o ad uso pubblico), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.

In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune in caso di loro insufficienza individuerà e programmerà gli interventi necessari a garantire il regolare deflusso delle acque di pioggia e provvederà ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

Le opere di adeguamento dei fossati insufficienti – quali espurgo, risezionamento, sostituzione di tombini di diametro inadeguato – verranno eseguite d'ufficio anche in caso di mancato accordo con uno o più frontisti interessati, cui verrà comunque addebitata la componente quota di spesa, calcolata a consuntivo ad ultimazione degli interventi.

#### **14. Utilizzo irriguo delle vie d'acqua private**

Nei fossati privati è consentita la realizzazione di sbarramenti per l'uso irriguo di soccorso a condizione che:

- siano comunicate preventivamente per iscritto all'ente tutore l'intenzione di attuare lo sbarramento e le modalità di realizzazione;
- lo sbarramento non blocchi completamente l'alveo e non venga in alcun modo realizzato in adiacenza a tombini o ponticelli;
- sia consentito un deflusso minimo a valle dello sbarramento con un opportuno stramazzo;
- lo sbarramento sia mantenuto per il periodo strettamente necessario all'intervento irriguo di soccorso;
- alla fine della fase irrigua lo sbarramento sia tempestivamente rimosso e siano ripristinate le condizioni iniziali del fossato, sia per quanto concerne il volume di invaso garantito che la capacità di deflusso;
- sia ottenuta l'autorizzazione dal Consorzio di Bonifica e/o dal Genio Civile e/o dal titolare dell'autorizzazione nel caso il servizio interessi più soggetti;
- lo sbarramento venga realizzato solo nell'ambito di una stagione irrigua;

- lo sbarramento venga tempestivamente rimosso in caso di avversità meteoriche, a pena della chiamata in causa per danni dell'esecutore dello sbarramento stesso.

## **15. Prevenzione da Rischio Idraulico**

Tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, piantumazione in fasce di rispetto dei corsi superficiali, scarichi, ecc. da realizzarsi nel Territorio Comunale devono essere preventivamente autorizzati sotto il profilo idraulico, per cui fatto salvo quanto previsto al Capo VII° del vigente REGOLAMENTO EDILIZIO per ogni suddetto intervento la ditta dovrà richiedere parere all'ufficio **Tecnico Comunale competente in materia** presentando i seguenti elaborati:

- a. elaborato grafico dello stato di fatto comprende estratto di mappa, planimetria quotata dell'area d'intervento con l'indicazione di tutte le superfici coperte, delle pavimentazioni delle aree a parcheggio, manovra etc. e l'indicazione delle aree verdi e corsi superficiali con riportata la sezione significativa degli stessi;
- b. documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area d'intervento;
- c. calcolo idraulico del raffronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto e/o di nuova sistemazione (situazione futura) dell'area oggetto d'intervento, ove si possa evincere l'invarianza idraulica dell'area d'intervento, nel caso di riduzione del deflusso idrico dello stato di fatto, la ditta dovrà eseguire opere e sistemi di mitigazione idraulica mediante invaso o altro idoneo sistema a graduale rilascio;
- d. elaborato grafico dello stato di progetto e/o di nuova sistemazione con riportato la planimetria quotata con indicazione delle variazioni apportate (differenza di quota) e relative pendenze, le tipologie delle pavimentazioni dei vari percorsi: marciapiedi, vialetti, p.zali di manovra etc. ed indicato il sistema adottato di smaltimento delle acque piovane (assorbimento naturale tramite le aree verdi e/o agricole, tramite condotta fognaria dotata di idoneo bacino di accumulo e/o altro sistema a graduale rilascio etc...);

## **16. Violazioni e ammende**

La gestione delle violazioni e delle relative ammende è regolamentato dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale del Comune di Piove di Sacco, approvato con atto consiliare n. 40 del 23/06/2006, All. 1, "Note esplicative" ai capi IV e V e successive modifiche ed integrazioni.